



COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

Sindaco

Ordinanza n. 15	del 16-03-2020	OGGETTO:	DISPOSIZIONI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID - 19	ATTUATIVE E EPIDEMIOLOGICA	PER IL LA GESTIONE DA
--------------------	-------------------	----------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PRESO ATTO che in data 31.01.2020 il CDM ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid – 19 a seguito della dichiarazione dell'OMS di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il DL 23 febbraio 2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

VISTO il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico – sanitarie da rispettare;

VISTO il DPCM del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID – 19;

VISTO il DPCM del 08.03.2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020;

VISTO il DPCM del 09.03.2020 con il quale sono state estese all'interno del territorio nazionale le prescrizioni impartite dall'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

VISTO il DPCM del 11.03.2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;

DATO ATTO che con il DPCM del 04.03.2020 è stato già disposto, tra le altre cose, la sospensione, per il periodo 05 – 15 marzo 2020 e su tutto il territorio nazionale, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D. Lgs. 65/2017, nonché gli eventi e le manifestazioni svolte in ogni luogo, pubblico o privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, fra le persone, come raccomandato dall'allegato 1) del medesimo DPCM;

VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.10 del 06.03.2020;

VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.11 del 10.03.2020;

VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.12 del 11.03.2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 09.03.2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10.03.2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12.03.2020;

CONSIDERATO che la presente Disposizione integra e modifica quanto indicato nella precedente ordinanza sindacale n.10 del 06/03/2020, n.11 del 10.03.2020 e n.12 del 11/03/2020;

RITENUTO di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid – 19 tra la popolazione, recependo le disposizioni di cui al DPCM 11.03.2020;

FERMO RESTANDO che le disposizioni sopra richiamate risultano già efficaci dal momento della loro emanazione;



COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

DISPONE

con effetto immediato

- 1) il divieto su tutto il territorio comunale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 2) di evitare ogni tipo di spostamento delle persone fisiche, in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all'interno dello stesso territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- 3) il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- 4) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5 ° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

In caso di comparsa di sintomi, in particolare alla persona in sorveglianza, si raccomanda di:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale ove necessario;

E' fatta, inoltre, espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1-2 metri;

- 5) **che nelle pubbliche amministrazioni** e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione n. 1 del 25/02/2020, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- 6) che siano sospesi, fino al 03/04/2020, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
- 7) che l'apertura dei luoghi di culto sia condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
- 8) che siano sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- 9) che siano chiusi, fino al 03/04/2020, i musei e tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, **compreso il Museo della Navigazione in Viale Regina Margherita;**



COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

- 10) che siano sospese, fino al 25/03/2020, le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al D.P.C.M. 11/03/2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- 11) che siano chiusi, fino al 03/04/2020, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, **compreso il mercato settimanale presso Largo Pulicari ed i mercatini in zona lungolago.**
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- 12) che siano sospese, fino al 25/03/2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Per le attività escluse dalla chiusura, si raccomanda l'utilizzo delle stoviglie e tazzine monouso, nonché, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10.03.2020, in relazione all'attività svolta, l'utilizzo obbligatorio di mascherina e guanti;
- 13) che siano sospese, fino al 25/03/2020, le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al D.P.C.M. 11/03/2020;
- 14) che restino garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- 15) che, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 16) che, per le sole attività produttive si raccomanda, altresì, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- 17) che, per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile;
- 18) che per tutte le attività non sospese il gestore garantisca l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori e che in ogni caso vengano



COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

evitati assembramenti di persone, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- 19) che per tutte le attività non sospese è vietato al pubblico toccare con le mani le merci esposte non precedentemente preincartate o preconfezionate; il divieto deve essere pubblicizzato a mezzo di cartelli facilmente leggibili da affiggersi bene in mostra. E' tassativamente vietato, inoltre, inumidire le dita con saliva prima di manipolare carta o altri supporti destinati a contatto diretto (confezionamento, ecc.) con alimenti e affini, soffiare sui margini dei fogli di carta per separarli allo stesso fine; è vietato il maneggio promiscuo di denaro e sostanze alimentari.
- 20) che siano sospese, fino al 03/04/2020, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, nonché, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10.03.2020, anche centri estetici, centri tatuaggi e strutture termali;
Compresi i seguenti locali: Centro Diurno per Persone Anziane e Biblioteca in Via Roma; Sala Polifunzionale presso "La Cascina" in via della Cascina; centro sportivo (campo calcetto e campo tennis) in via della Cascina; centro sportivo in Loc.tà Pajeto (campo calcio); centro ricreativo-sportivo Club Nautico in loc.tà Pajeto; palestra comunale in via Etruria;
- 21) ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10.03.2020, fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai **centri di riabilitazione per soggetti disabili**, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell'interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione;
- 22) ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12.03.2020, fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento al trasporto di navigazione pubblica sul Lago di Bolsena con partenza dal porto di Capodimonte, la limitazione ai servizi minimi essenziali nonché idonea riorganizzazione del servizio stesso in riferimento ad eventuale personale. Si raccomanda, in particolare, nei casi di assoluta necessità, di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- 23) che sia chiuso al pubblico, fino al 03/04/2020, il Cimitero Comunale nonché la annessa Chiesa dedicata alla Madonna del Soccorso, ad eccezione di comprovate necessità per: sepoltura defunti, lavori di costruzione e/o riparazioni urgenti di loculi o edicole funerarie private od altro da concordare con i preposti uffici comunali;
- 24) che siano sospese, fino al 03/04/2020, le attività ludiche per bambini svolte all'aperto presso le aree gioco bambini posizionate in loc.tà Lungolago nonché attività sociali e ricreative svolte presso area canoe in loc.tà Pajeto;
- 25) che sia sospeso, fino al 03/04/2020, l'accesso alle aree portuali di stazionamento natanti salvo che per motivi professionali o di urgenze finalizzate a scongiurare situazioni di pericolo;



COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

26) che, in riferimento, alle aree pedonali di lungolago ed in relazione ad attività motorie all'aperto, si raccomanda vivamente, in ogni caso, l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone con assoluto divieto di assembramento. Si raccomanda, a tal fine, di evitare la corsa che potrebbe essere causa di eventuali incidenti alla persona con conseguente necessità di recarsi al pronto soccorso;

INVITA

la popolazione tutta a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della salute pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbero agevolare la diffusione del COVID-19;

DISPONE

A) il monitoraggio costante dell'adempimento degli obblighi sopra richiamati, facendo presente alla cittadinanza che, ai sensi dell'art.3 c.4 del decreto legge n.6 del 23/02/2020, il mancato rispetto degli obblighi imposti dai vigenti decreti governativi e rinnovati nella presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

B) che la presente ordinanza, con decorrenza immediata, sostituisca la precedente ordinanza n.14 del 14/03/2020;

C) che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto di Viterbo, alla competente Asl per territorio, al comando stazione locale dei Carabinieri e ai Responsabili degli Uffici comunali che sono tenuti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, li 16/03/2020

Il Sindaco
Antonio De Rossi



COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo